



BANDO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN REGIME *DE MINIMIS* ALLE IMPRESE DELLA PESCA DEL VENETO ARMATRICI DI BARCHE EQUIPAGGIATE CON DRAGA IDRAULICA, ADERENTI AI CONSORZI DI GESTIONE VONGOLE DEL VENETO CHE NON HANNO ESERCITATO LA PESCA NELL'ANNO 2025.

N.B. I contenuti del presente avviso sono subordinati all'ottenimento del nulla osta della competente Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (M.A.S.A.F.) relativo all'attestazione del rispetto del limite nazionale di cui al comma 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 717/2014.

INDICE

1.	Descrizione generale	2
1.1.	Campo di applicazione	2
1.2.	Obiettivi	2
1.3.	Ambito territoriale di applicazione	2
1.4.	Danni ammessi a contributo	2
1.5.	Disponibilità finanziaria	2
2.	Beneficiari delle sovvenzioni	3
2.1.	Soggetti richiedenti	3
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	3
3.	Modalità di definizione delle sovvenzioni	3
4.	Istanza di sovvenzione	4
4.1.	Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	4
4.2.	Documentazione da allegare all'istanza	5
5.	Pagamento dell'aiuto	5
6.	Obblighi a carico del beneficiario	5
7.	Informativa trattamento dati personali	6
8.	Informazioni, riferimenti e contatti	7



cadf8e8b



1. Descrizione generale

1.1. Campo di applicazione

Il presente provvedimento è finalizzato ad erogare sovvenzioni straordinarie alle Imprese del Veneto, armatrici di barche equipaggiate con draga idraulica, aderenti ai Consorzi di Gestione Vongole di Chioggia o di Venezia, che alla data del 1° ottobre 2024, data indicata per il blocco della pesca nelle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Chioggia (Ordinanza n. 71 del 7 ottobre 2024) e dalla Capitaneria di Porto di Venezia (Ordinanza n. 86 del 15 ottobre 2024), risultavano armate e che non hanno esercitato la pesca professionale delle vongole di mare (*Chamelea gallina*) nell'anno 2025.

Gli interventi di cui al presente bando sono attivati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 190/48 del 28 giugno 2014, che dichiara che le misure di aiuto in regime "de minimis" che soddisfano le condizioni di cui allo stesso Regolamento n. 717/2014 sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati a fornire un sostegno alle imprese del Veneto, armatrici di barche dotate di draga idraulica che aderiscono ai Co.Ge.Vo. di Chioggia o di Venezia, che nell'anno 2025 non hanno esercitato la pesca professionale a causa del blocco della pesca delle vongole di mare (*Chamelea gallina*), entrato in vigore il 1° ottobre 2024 come stabilito dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 71 del 7 ottobre 2024 e dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 86 del 15 ottobre 2024. I finanziamenti sono riservati alle barche che risultavano armate alla data del 1 ottobre 2024.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le Imprese della pesca che possono chiedere i finanziamenti previsti dal presente bando devono avere sede legale nel territorio della Regione del Veneto.

1.4. Danni ammessi a contributo

Sono ammesse a contributo le imprese della pesca armatrici di barche, aderenti ai Co.Ge.Vo., che non hanno esercitato la pesca nell'anno 2025 in conseguenza della Ordinanza n. 71 del 7 ottobre 2024 della Capitaneria di Porto di Chioggia e dell'Ordinanza n. 86 del 15 ottobre 2024 della Capitaneria di Porto di Venezia, con le quali si è disposto che "...la pesca delle vongole (*Chamelea gallina*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" è vietata nel periodo dal 01 ottobre 2024 e fino a nuova revoca ed eventuali modifiche o integrazioni...".

Il contributo è calcolato in base al numero delle imbarcazioni, che risultavano armate alla data del 1° ottobre 2024 ed autorizzate all'uso di draga idraulica, e che nell'anno 2025 non hanno potuto esercitare la pesca a seguito delle Ordinanze sopra citate emesse dalle Capitanerie di Porto di Chioggia e di Venezia.

1.5. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria del presente bando è pari a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00 euro).

Il valore della sovvenzione sarà calcolata in modo direttamente proporzionale al numero delle barche ammesse a contributo, fermo restando il rispetto del limite massimo di Euro 40.000,00 stabilito dall'articolo 3, comma 2 bis, del Regolamento UE n. 717/2014, per ciascuna Impresa che opera nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari.

In caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.



2. Beneficiari delle sovvenzioni

2.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente bando le Imprese della pesca del Veneto che possiedono i seguenti requisiti:

- a) impresa armatrice di almeno un motopeschereccio autorizzato all'uso di draga idraulica, che nell'anno 2025 non ha raccolto prodotto di vongola di mare (*Chamelea gallina*);
- b) il motopeschereccio doveva essere armato alla data del 1° ottobre 2024;
- c) l'impresa armatrice richiedente deve essere socia del Co.Ge.Vo. di Chioggia o di Venezia.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Oltre ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza, a pena di esclusione dei benefici di cui al presente bando:

- a) sede legale nella Regione del Veneto;
- b) l'Impresa della pesca beneficiaria deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura quale Impresa in attività alla data di presentazione della domanda;
- c) deve essere in possesso di partita IVA;
- d) essere un'impresa attiva ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando e fino al pagamento dell'aiuto;
- e) non deve trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- f) per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell'Istituto creditore, l'intervento sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all'impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC.

3. Modalità di definizione delle sovvenzioni

L'aiuto erogabile ad ogni singola impresa armatrice sarà assegnato proporzionalmente in relazione al numero complessivo di barche oggetto delle richieste di contributo e risultate ammissibili al presente bando.

Per ogni impresa richiedente, l'importo massimo corrisposto non potrà comunque essere superiore a 40.000,00 euro.

In caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

La sovvenzione può essere concessa solo a condizione che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi all'impresa beneficiaria nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'aiuto di cui al presente bando, non superi il valore di Euro 40.000,00, così come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 bis, del Regolamento UE n. 717/2014. Qualora l'eventuale concessione della sovvenzione di cui al presente bando comporti il superamento di tale valore massimo pari a Euro 40.000,00 per tre esercizi finanziari, la sovvenzione di cui al presente bando sarà ridotto al fine del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 717/2014.

E' comunque fatta salva l'integrale applicazione di tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 717/2014.



4. Istanza di sovvenzione

4.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

Per ogni impresa armatrice è prevista la presentazione di una sola domanda contenente il singolo natante o i natanti per i quali richiede il contributo.

I soggetti richiedenti, in base a quanto disposto dalla DGR n. 900 del 09 luglio 2020, hanno l'obbligo di preventiva iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999 secondo le modalità stabilite con DGR n. 3758/2004 e con DGR n. 4098/2005.

La domanda di sostegno deve essere compilata ed inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it.

Tutta la modulistica può essere scaricata ai seguenti indirizzi web:

Sezione Bandi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 4.2, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le istanze presentate al di fuori del termine perentorio sopra stabilito, quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione, indirizzo sede legale, codice fiscale e/o partita iva della impresa richiedente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale della impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale della impresa richiedente;
- d) l'accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto in regime "de minimis" da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano l'impresa richiedente a integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio pari a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della lettera di richiesta della documentazione integrativa.

La mancata presentazione entro tale termine della documentazione richiesta comporta la decadenza della domanda.



cadf8e8b



4.2 Documentazione da allegare all'istanza

A corredo della domanda di partecipazione, Allegato A.1 alla presente, occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione che l'impresa richiedente aderisce al Co.Ge.Vo. di Chioggia o di Venezia;
- b) certificato/i di navigabilità dell'imbarcazione/delle imbarcazioni di cui l'impresa è armatrice;
- c) licenza di pesca dell'imbarcazione/delle imbarcazioni di cui l'impresa è armatrice;
- d) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. n. 16/2018;
- e) scheda dati anagrafici ai fini della liquidazione;
- f) scheda posizione fiscale ai fini della liquidazione;
- g) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa.

5. Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria successivamente alla piena efficacia del provvedimento di assegnazione degli aiuti, a seguito della registrazione contabile degli impegni di spesa assunti e della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

L'erogazione dell'aiuto verrà completata sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, indicato nella domanda, a seguito della piena efficacia del provvedimento di liquidazione.

Nel caso di soggetti richiedenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali alla data del provvedimento di liquidazione, verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all'impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC.

6. Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) risultare regolarmente iscritto come impresa "Attiva" al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di presentazione della domanda;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- c) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;



cadf8e8b



e) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del Veneto entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;

f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto, i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



cadf8e8b



8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795453

Tel. 041/2794404

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria - UO Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca>



cadf8e8b

